



6 APRILE 2022

La legge di bilancio 2022 e l'assistenza
sociale: qualche LEPS e tante 'buone
intenzioni'

di Paola Torretta

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale
Università degli studi di Parma



La legge di bilancio 2022 e l'assistenza sociale: qualche LEPS e tante 'buone intenzioni'*

di Paola Torretta

Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale
Università degli studi di Parma

Abstract [It]: La legge di bilancio per il 2022 ha previsto alcuni livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sociale. La definizione dei LEP, in tale ambito, rappresenta una tappa fondamentale dello sviluppo del sistema di welfare multilivello e oggi dell'attuazione del PNRR. L'intervento del legislatore, sebbene ancora parziale, sembra inoltre aver accolto il monito di recente espresso dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza 220/2021, ha messo in evidenza il ruolo strategico dei LEP nella costruzione di relazioni finanziarie fra Stato ed enti territoriali improntate alla lealtà e alla trasparenza.

Title: The 2022 Budget Law and social care: some LEPS and many 'good intentions'

Abstract [En]: The 2022 Budget Law provided for some basic levels of benefits for social assistance. The definition of basic levels of benefits in this field represents a fundamental step for the development of multilevel welfare system and for the implementation of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR). The intervention of the lawmaker, although partial, seems to have accepted the warning recently expressed by the Constitutional Court, which, in ruling 220/2021, highlighted the strategic role of basic levels of benefits in the construction of financial relations between State and local authorities based on loyalty and transparency.

Parole chiave: Assistenza sociale; livelli essenziali delle prestazioni; diritti sociali; uguaglianza; coesione sociale

Keywords: Social assistance; basic levels of benefits; social rights; equality; social cohesion

Sommario: 1. La legge di bilancio per il 2022 e l'apertura di una nuova stagione dei LEPS. 2. I LEPS nella legge n. 234/2021. 3. I 'non' LEP della non autosufficienza. 4. Il ruolo dei LEP nella costruzione dell'assetto istituzionale e finanziario del welfare italiano. Brevi osservazioni conclusive

1. La legge di bilancio per il 2022 e l'apertura di una nuova stagione dei LEPS

La legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234/2021) ha ripreso in mano le fila del discorso sui livelli essenziali nel campo dell'assistenza sociale, più volte avviato e mai concluso dopo l'entrata in vigore della legge quadro di disciplina dei servizi sociali (l. n. 328/2000)¹.

Richiamando proprio tale normativa, insieme al riferimento introdotto dalla riforma del Titolo V Cost. (l'art. 117, II c., lett. m)), il legislatore pare aver inaugurato la nuova stagione dei "livelli essenziali delle prestazioni sociali" (noti come LIVEAS, ma ribattezzati LEPS), cominciando proprio col darne una definizione normativa. All'art. 1, comma 159, della legge 234/2021 si afferma, infatti, che i LEPS sono "costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Sul punto, M. BERGO, *Il diritto sociale frammentato*, Cedam, Padova, 2013, p. 404 ss.

(...) con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità”².

Si ripercorre, dunque, il sentiero – prima legislativo e poi costituzionale - che ha introdotto tale complessa (e discussa) categoria giuridica³, per intraprendere, ancora una volta, il cammino che dovrebbe condurre ad individuare la tessera mancante del sistema dei servizi sociali territoriali: un mosaico nel quale, a seguito del potenziamento delle autonomie regionali e locali, i LEPS sono chiamati a dare una necessaria base di uniformità ad un modello ancora fortemente disomogeneo sul piano strutturale, operativo e delle prestazioni erogate e, quindi, “non in grado, sull’intero territorio nazionale, di offrire la certezza della presa in carico di coloro che si trovano in condizioni di bisogno”⁴.

La definizione dei LEPS è divenuta uno scoglio non più eludibile dello sviluppo del welfare italiano e oggi il passaggio forse più urgente in vista di dare attuazione al PNRR, il complesso piano di ‘ricostruzione’ del Paese che il governo ha approvato per affrontare gli effetti causati dalla pandemia da Covid-19, anche oltre il versante della tutela della salute pubblica. Ripercussioni drammatiche che nei

² È significativo, anche in questa definizione normativa, il rimando alle finalità e ai principi enunciati dalla legge 328/2000 come criteri di realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, a conferma del ruolo fondamentale che tale atto normativo conserva ancora oggi quale perno della *governance* multilivello degli interventi nel campo dell’assistenza sociale.

³ La formula dei “livelli essenziali delle prestazioni”, nella sua indeterminatezza (M. LUCIANI, *I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m)*, in *Pol. dir.*, n. 3, 2002, p. 352), ha dato origine a diverse ricostruzioni, con particolare riferimento al significato da assegnare al termine “essenziale”, agganciato dalla dottrina sia al livello minimo di prestazioni che deve essere assicurato in ragione della dotazione finanziaria del sistema erogatore dei servizi, a prescindere dall’intensità del bisogno al quale è destinata la prestazione, sia (ad opera di un orientamento maggioritario) al livello di prestazione necessario per ritenere soddisfatto un bisogno in funzione delle condizioni del soggetto a cui la prestazione stessa si rivolge. Sul punto E. BALBONI, *Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 6, 2001, p. 1103 ss.; C. PINELLI, *Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.*, in *Diritto pubblico*, n. 3, 2002, p. 895; M. BELLETTI, *I “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali...” alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile...*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 3-4, 2003, p. 615 ss.; G. GUIGLIA, *I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione interpretativa*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 2 ss.; C. PANZERA, *I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali*, in G. CAMPANELLI, M. CARDUCCI, N. GRASSO, V. TONDI DELLA MURA (a cura di), *Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 63 ss.; A. GUALDANI, *LIVEAS (Livelli essenziali di assistenza sociale)*, in *Aggiornamenti sociali*, n. 9-10, 2011, p. 624 ss.; R. MANFRELOTTO, R. MIRANDA, *Determinazione dei livelli essenziali e conferimento di funzioni amministrative: l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. come “parametro presupposto” nel giudizio di costituzionalità*, in E. BETTINELLI, F. RIGANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003, Giappichelli, Torino, 2004, p. 462 ss. La diatriba sembra possa essere risolta attraverso la lente della giurisprudenza costituzionale, dalla quale pare potersi ricavare che il livello minimo delle prestazioni erogate deve in ogni caso essere in grado di assicurare il contenuto essenziale dei diritti civili e sociali. In questo senso già E. PESARESI, *La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la materia Tutela della salute: la proiezione indivisibile di un concetto unitario di cittadinanza nell’era del decentramento istituzionale*, in *Giur. cost.*, n. 2, 2006, p. 1744 ss., part. p. 1747, secondo cui “il legislatore statale, nella determinazione dei livelli essenziali, non potrà discostarsi in senso peggiorativo dal minimo-essenziale del contenuto dei diritti, livello, appunto, indisponibile alla compagine politica storicamente determinata.”

⁴ Così il *Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*, p. 6, che prosegue affermando, proprio in tema di LEPS, che “Non si tratta di dare tutto subito, quanto di costruire, anche gradualmente e con un’opportuna programmazione finanziaria, certezze sulle prestazioni, caratterizzandole come diritti”.

prossimi anni vedranno impegnati, in particolar modo, i servizi sociali nel difficile compito di farsi carico delle molteplici situazioni di fragilità e marginalità, in parte già radicate nella crisi finanziaria dell'ultimo decennio, in parte prodotte o esacerbate dall'impatto di incertezza che l'emergenza sanitaria ha avuto sul sistema economico e sociale e sulla vita relazionale e lavorativa delle persone.

Oggi appare chiaro, anche al legislatore, che il potenziamento dei servizi territoriali in ambito socio-sanitario avrà un ruolo fondamentale nel sostenere le categorie più vulnerabili e nel trainare il Paese verso il superamento di questa difficile fase. Rafforzare il comparto degli interventi socio-assistenziali, da troppi anni penalizzato da pesanti tagli alla spesa pubblica, rappresenta la sfida che si pone ad attori istituzionali e sociali per investire nella costruzione di uno Stato sociale basato su un'effettiva coesione territoriale e delle comunità. Ed è grazie a questa sfida che il tema dei LEPS ha trovato nuovo slancio ed è tornato sul tavolo del dibattito politico, perché considerato l'assetto unitario (valoriale e di prestazioni) da cui muovere per affrontare le debolezze strutturali del modello di welfare multilivello italiano, così da poter progettare e realizzare politiche per una maggiore equità ed inclusione sociale, come previsto dal PNRR (art. 1, comma 160, l. n. 234/2021).

Sotto il profilo del metodo, la legge di bilancio per il 2022 affida il complessivo sistema di offerta integrata dei LEPS agli ambiti territoriali sociali (ATS), aggregazioni intercomunali che, sulla scia di quanto già previsto dalla legge n. 328/2000⁵, sono identificati come la “sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi” (art. 1, comma 160).

Inoltre, ad un'intesa da ricercare all'interno della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali⁶ è rimessa l'elaborazione di linee guida “per l'attuazione (...) degli interventi” destinati all'implementazione dei LEPS e “per l'adozione di atti di programmazione integrata”. Un passaggio richiesto sia per “garant[ire] l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS”, sia per procedere alla “ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS” (art. 1, comma 161).

Dunque, il processo per un'elaborazione organica dei LEPS pare essere ripartito. Come evidenziato in altra sede⁷, il destino di tale competenza statale è stato contrassegnato da un lungo silenzio durato più di vent'anni, a parte qualche sporadico provvedimento che ha visto il legislatore ‘costretto’ a determinare alcuni livelli essenziali per l'urgenza di far fronte a gravi e contingenti situazioni di disagio sociale⁸.

⁵ Art. 8, comma 3, legge n. 328/2000.

⁶ su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁷ P. TORRETTA, *La legge n. 328/2000 e i livelli essenziali di assistenza sociale: dall'avvento del sistema integrato dei servizi sociali alla sua difficile attuazione*, in *Federalismi.it*, 23/2021, p. 191 ss.

⁸ Occorre al riguardo ricordare la normativa che ha previsto i LEP per il reddito di inserimento (artt. 5 e 23, d.lgs. n. 147/2017) e, successivamente, per il reddito di cittadinanza (artt. 1 e 4, d.l. n. 4 del 2019), attraverso la quale sono stati formalmente determinati i livelli essenziali relativi alla erogazione del contributo economico, alla presa in carico e alla

Un primo segnale di cambiamento verso l'oggettivazione dei LEPS si è avuto solo con l'approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023⁹. Tale documento ha dato avvio ad un nuovo momento di programmazione nazionale che segue al lontano Piano 2001-2003 e che ha aperto un percorso per la definizione di servizi e prestazioni da qualificare come esigibili nel campo dell'assistenza sociale.

Il cammino è cominciato, per la verità, solo da un 'piccolo' gruppo di LEPS, in parte già introdotti dalla legislazione vigente e in parte da istituire. Tuttavia, tale atto ha avuto il merito di evidenziare come la progettazione delle politiche sociali debba muovere dall'impegno di colmare un 'vuoto' di garanzie, in termini di prestazioni minime ed essenziali, che tuttora va pericolosamente a indebolire, con effetti a macchia di leopardo sul territorio, la connotazione inviolabile dei diritti di assistenza che la Costituzione riconosce, senza distinzioni, ad ogni individuo (art. 38 Cost.).

2. I LEPS nella legge n. 234/2021

La legge di bilancio per il 2022 sembra porsi in una logica di continuità con tale approccio, anche sotto il profilo del metodo, avendo individuato un (ulteriore) gruppo di livelli essenziali in alcuni settori specifici dell'assistenza sociale e, al contempo, dato indicazioni per il graduale sviluppo di altri.

In particolare, nei servizi educativi per l'infanzia e con riguardo al numero degli assistenti sociali per abitanti sono state fissate delle soglie minime da raggiungere, in termini di prestazioni erogate, al fine di considerare 'presenti' sul territorio tali servizi e soddisfatte le istanze di tutela sociale ad essi collegate. In aggiunta, anche con riferimento al trasporto degli alunni disabili, si evince lo sforzo per conseguire il medesimo risultato.

Per quanto concerne gli asili nido, il legislatore ha previsto lo stanziamento, a favore delle Regioni a statuto ordinario, nonché della Sicilia e della Sardegna, di risorse finalizzate ad incrementare il numero dei posti disponibili per ciascun Comune o bacino territoriale, fino a raggiungere, entro il 2027, il livello essenziale stabilito per tale ambito, individuato nel 33% dei posti (incluso il servizio privato) in base alla popolazione di età compresa fra 1 e 3 anni (art. 1, comma 172).

valutazione multidimensionale del bisogno, al sostegno al progetto personalizzato per l'inclusione e all'organizzazione della rete dei servizi sul territorio. In aggiunta, sono da considerare, seppur rimangano su un piano ancora molto generico, le previsioni del c.d. "decreto rilancio" (d. l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020), le quali hanno definito i servizi di cui all'art. 22 della 328/2000 alla stregua di "servizi pubblici essenziali" la cui continuità deve essere assicurata anche in contesti d'emergenza (senza però dare ulteriori specifiche in merito alle soglie qualitative e quantitative integranti, per tali servizi, il livello essenziale). Infine, la stessa legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020) aveva già previsto di incentivare, attraverso un finanziamento a valere sul Fondo Povertà, l'assunzione di assistenti sociali da parte degli Ambiti Territoriali con un livello minimo di servizio pari ad almeno 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, al fine di raggiungere il livello essenziale di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti (art. 1, comma 797).

⁹ Reperibile al sito del [Ministero del Lavoro e delle politiche sociali](https://www.ministero.gov.it/).

In ottemperanza alla finalità di eliminare squilibri e diseguaglianze nell'erogazione di tale servizio, secondo la logica sottesa al disposto costituzionale dell'art. 117, II c., lett. *m*), i trasferimenti vengono destinati dapprima ai Comuni con un servizio inferiore al 28,88% e, una volta portati a questa soglia i contesti territoriali maggiormente carenti, gli stanziamenti, gradualmente aumentati ogni anno, saranno via via attribuiti agli altri enti territoriali, fino a quando sarà assicurata in modo uniforme la quota minima del 33% dei posti.

Inoltre, grazie ad un emendamento approvato in Commissione al Senato, è stato individuato anche il LEP riguardante il numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali in base alla popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, fissato nel rapporto di un professionista ogni 6.500 abitanti. Anche per tale *target*, come per quello precedentemente analizzato, è previsto un adeguamento progressivo da completare nel 2026, attraverso assunzioni anche in deroga ai vincoli sul personale e utilizzando i finanziamenti per i servizi sociali propri del Fondo di solidarietà comunale.

Infine, come si anticipava, è da segnalare l'impegno sancito nella legge di bilancio per l'individuazione dei LEP relativi al trasporto degli studenti portatori di disabilità. Anche per questo tipo di intervento, ai Comuni delle Regioni ordinarie e di Sicilia e Sardegna vengono assegnate risorse affinché sia assicurato il trasporto degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado (non però della scuola secondaria di secondo grado).

A potenziamento di tale misura, diretta a superare uno degli ostacoli materiali che la disabilità può frapporre al pieno godimento del diritto allo studio, l'art. 1, comma 174, prevede un graduale incremento del Fondo di solidarietà comunale con finanziamenti annuali ripartiti fra i Comuni¹⁰ sulla base di un decreto ministeriale che dovrà altresì stabilire gli obiettivi di incremento del servizio, fino ad arrivare a toccare il livello essenziale a partire dal 2027¹¹.

È proprio a questo punto che l'articolato normativo induce chi scrive a ritenere che il legislatore, per il trasporto scolastico destinato agli studenti disabili, si sia spinto verso la determinazione del LEP e vi sia giunto molto vicino¹², senza però arrivare al traguardo. Si potrebbe in sostanza dire che la legge n. 234/2021 abbia introdotto, in tale ambito, un 'quasi LEP' perché, anziché specificare direttamente gli

¹⁰ La misura viene finanziata con progressivi incrementi annuali del Fondo di solidarietà comunale, determinando un onere di 30 milioni per il 2022, di 50 milioni per il 2023, 80 milioni per il 2024, di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui dal 2027 (art. 1, comma 174).

¹¹ Si tratta di un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 1, comma 174).

¹² In tal senso anche G. NAPOLITANO, *La finanziaria 2022 è più vicina alla definizione dei LEP relativi all'assistenza sociale?*, in [ISS/REFA-CNR](#), Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2022, p. 1.

obiettivi di incremento della percentuale di studenti trasportati ogni anno e il livello essenziale da raggiungere dal 2027, ha attribuito tale compito ad una successiva determinazione ministeriale.

Con tutta probabilità il rinvio si è reso necessario in ragione della elevata tecnicità di questo passaggio, ma non si può non rilevare come l'esito di tale scelta sia quello di avere un LEP *sub-condizione*, il cui processo di definizione rimarrà subordinato all'emanazione del decreto richiesto dal legislatore.

3. I 'non' LEP della non autosufficienza

Un discorso a parte meritano le disposizioni della legge di bilancio sulle misure dedicate alla non autosufficienza.

Si tratta di un'articolata serie di commi che affondano le radici, ancora una volta, nella "stagione delle riforme" che il PNRR ha aperto sulla disciplina della disabilità e degli anziani non autosufficienti¹³.

Tuttavia, tali norme non individuano LEP per questo specifico settore, ma forniscono indicazioni in merito alla loro implementazione, in attesa di un'elencazione che sarà definita in sede concertata fra Stato, Regioni ed enti locali.

Anche per tale ambito, la legge di bilancio prevede (art. 1, comma 161) che "i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti" siano erogati dagli ATS e individua le aree in cui i LEP per tale comparto devono essere assicurati:

- a) L' "assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari". Vi rientrano le misure tese a favorire la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio: i servizi di supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana per le persone anziane non autosufficienti o le persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione (interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria); soluzioni abitative adeguate alla condizione di non autosufficienza, anche attraverso il ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, oppure mediante adattamenti delle abitazioni con soluzioni domotiche e tecnologiche (compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza) e il rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra soggetti anziani.
- b) I "servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie", tra cui "il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie,

¹³ In tal senso, S. PASQUINELLI, *Non autosufficienza, disabilità, e PNRR: sei modi per non cambiare nulla*, in *Welforum.it*, 16 giugno 2021, p. 1.

malattia e maternità; l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore”, anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata;

- c) I “servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie”, alle quali devono essere indirizzati “strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio”, nonché servizi di “assistenza” per affrontare gli aspetti gestionali, legali e amministrativi connessi.

In merito ai criteri e alle modalità di fruizione dei servizi enunciati, il legislatore ha prescritto (all’art. 1, comma 163) che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscano l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA).

Tali strutture hanno la propria sede operativa presso le articolazioni del sistema sanitario denominate “Case della Comunità” e al loro interno operano *équipe* integrate (composte da professionalità degli ATS e del servizio sanitario) con il compito di valutare, attraverso criteri multidimensionali, le condizioni e i bisogni della persona anziana e delineare un progetto di assistenza individuale integrata (PAI)¹⁴.

L’offerta di servizi erogata dagli ATS per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia dei soggetti anziani non autosufficienti e per il supporto ai familiari che si dedicano alla loro assistenza può essere integrata anche da contributi economici, se destinati a remunerare il lavoro di cura svolto da operatori del sociale e all’acquisto di servizi nel settore dell’assistenza sociale non residenziale¹⁵.

Definiti questi aspetti, tuttavia, il legislatore pare aver tralasciato qualcosa. Le specifiche prestazioni e gli obiettivi di servizio da annoverare nei LEPS non sono determinati, lasciando perciò tale ambito sprovvisto dell’indicazione circa le soglie indisponibili di prestazioni sociali.

Si tratta di un vuoto creatosi nelle fasi di approvazione parlamentare della legge di bilancio e che non era, invece, contemplato nelle intenzioni del Governo, il quale, nel disegno di legge presentato alle Camere (A.S. 2448)¹⁶, aveva appositamente attribuito all’art. 43 il titolo “Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza”.

Tale dicitura non risulta, invece, più menzionata nel comma 162 dell’art. 1, dove si parla genericamente di “servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti”. Con gli emendamenti passati nel corso

¹⁴ Si tratta delle ormai note Unità di valutazione multidimensionale (UVM), chiamate ad operare un’indagine sulla “capacità bio-psico-sociale” del soggetto non autosufficiente con l’obiettivo di garantirne, per quanto possibile, “la permanenza (...) nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e *comfort*, e quindi riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie” (art. 1, comma 163).

¹⁵ Art. 1, comma 164, l. n. 234/2021.

¹⁶ A.S. 2448, presentato al Senato l’11 novembre 2021.

dell'*iter* legislativo e in ragione della fiducia posta al testo in approvazione, tutti i titoli degli articoli contenuti nel testo del Governo sono stati eliminati e, perciò, anche il riferimento ai livelli essenziali inizialmente previsto per tale ambito.

La formula compare però nel comma 167, laddove si demanda ad “uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” il compito di determinare in forma concertata¹⁷ “le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS (...) per le persone anziane non autosufficienti nell’ambito degli stanziamenti vigenti”. In questo modo, si stabiliscono le procedure e i criteri per l’implementazione e la verifica dei LEPS in tema di anziani non autosufficienti senza però - ahimè - averli definiti¹⁸.

Quindi, in ultima analisi, se è apprezzabile lo sforzo per delineare gli interventi necessari a gestire i bisogni legati alla condizione di non autosufficienza che può riguardare l’età anziana, anche alla luce delle trasformazioni del welfare indotte dai mutamenti demografici del Paese, non è stato completato, per quest’area di forte presenza e operatività dei servizi sociali, il percorso che consente di individuare, in modo preciso e uniforme, le prestazioni e le loro caratteristiche (qualitative e quantitative) necessarie a garantire il contenuto incompressibile del diritto all’assistenza.

Per questa tipologia di bisogno sociale, quindi, lo Stato non ha dato completo svolgimento all’attribuzione e alla responsabilità, assegnategli dall’art. 117, II c., lett. m) Cost., di fissare quegli standard strutturali e procedurali atti ad assicurare che le prestazioni erogate rispondano all’effettivo soddisfacimento sul territorio dei diritti di cittadinanza¹⁹.

Al di fuori delle disposizioni analizzate, nella legge di bilancio rimane l’intento di prevedere altri LEPS e la ‘ratifica’ di quelli già individuati dal Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali 2021-2023.

Infatti, oltre all’assistenza specificamente indirizzata alla non autosufficienza, e con specifico riguardo alle altre aree di intervento e ai servizi previsti dall’art. 22, II e IV comma della legge 328/2000 (che, come è noto, riguardano il contrasto alla povertà, la tutela dei minori e il sostegno alle responsabilità familiari, gli interventi a favore delle donne in difficoltà, dei disabili e degli anziani, nonché la prevenzione e la lotta alle dipendenze), il legislatore ha rinviato alla decretazione ministeriale la definizione di “altri LEP negli ambiti del sociale”, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

¹⁷ “con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” (art. 1, comma 167).

¹⁸ In tal senso anche F. PESARESI, *La scomparsa dei LEP per la non autosufficienza dalla legge di bilancio 2022. Quando la cattiva pratica cancella le buone intenzioni*, in *welforum.it*, 4 gennaio 2022, p. 1 ss., secondo cui il comma 167 è una “conferm[a] che la volontà del Governo era quella di prevedere i LEPS per la non autosufficienza”.

¹⁹ È la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 387/2007, a spiegare come “l’attribuzione allo Stato della competenza trasversale ed esclusiva di cui all’art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.” consista nella “determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali”. In senso analogo anche Corte cost. nn. 50/2008 e 168/2008.

La tempistica prevista per questa ulteriore ‘fase’ di integrazione dei LEPS è di diciotto mesi, ma nel frattempo, “in sede di prima applicazione” della disciplina così introdotta, si è provveduto a dare copertura legislativa (art. 1, comma 170) anche ai LEPS già individuati come prioritari dal *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*, di recente approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale²⁰.

Si tratta del pronto intervento sociale, da assicurare in ogni ATS come servizio sempre attivo, anche nei giorni di chiusura dei servizi territoriali; della supervisione del personale dei servizi sociali; dei servizi sociali attivati per assicurare continuità di cure e assistenza in caso di dimissioni protette; della prevenzione dell’allontanamento familiare mediante azioni di sostegno al nucleo familiare di origine; dei servizi necessari ad attribuire una residenza fittizia ai senza dimora²¹, quale requisito imprescindibile per accedere a prestazioni pubbliche e poter fruire concretamente di diritti costituzionalmente riconosciuti e, infine, dei progetti per il dopo di noi²² e per la vita indipendente. Tali LEPS saranno finanziati, oltre che dalle risorse già previste dal Piano 2021-2023, da finanziamenti provenienti da fondi europei e dal PNRR.

4. Il ruolo dei LEP nella costruzione dell’assetto istituzionale e finanziario del welfare italiano.

Brevi osservazioni conclusive

Dalla rassegna brevemente condotta sembra comunque emergere la volontà di prendere finalmente sul serio la definizione dei LEP nel campo dell’assistenza sociale. Il legislatore pare aver raccolto il monito più volte lanciato dalla Corte costituzionale sulla imprescindibile necessità di dare una disciplina a questo segmento cruciale delle politiche sociali, da ultimo censurando apertamente una lacuna normativa non più procrastinabile (sent. n. 220 del 2021)²³.

A seguito dell’approvazione dell’art. 117, II c., lett. m), Cost., la Consulta non ha tardato ad evidenziare come i LEP rappresentino lo ‘zoccolo duro’ dell’impianto costituzionale di protezione della persona²⁴.

²⁰ La c.d. “Rete”, prevista dal d.lgs. n. 147/2027 (art. 21), ha approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali nella seduta del 28 luglio 2021.

²¹ Come spiega F. PESARESI, *I livelli essenziali sociali e prima infanzia nella legge di bilancio 2022*, in [franco-pesaresi.blogspot.com](https://www.franco-pesaresi.blogspot.com), 14 gennaio 2022, “la residenza “fittizia” può non essere sufficiente a favorire l’accesso ad altri diritti, se non è accompagnata da un servizio che consenta l’effettiva reperibilità della persona”. Nei LEPS sono perciò stati annoverati anche quei “servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale”.

²² Previsti dalla legge n. 112 del 2016 per soggetti privi di sostegno familiare che siano portatori di grave disabilità non determinata dal processo di invecchiamento della persona o da patologie connesse alla senilità.

²³ Cfr., *Considerato in diritto*, punto 5.1: “La non fondatezza della questione peraltro non esime questa Corte dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP”.

²⁴ La vocazione dei LEP a servizio della ‘effettiva’ protezione che la Costituzione accorda ai diritti inviolabili emerge costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dal *leading case* rappresentato dalla pronuncia n. 282/2002. Nella sentenza n. 10/2010, la Corte ha evidenziato come l’intervento dello Stato a garanzia dei LEPS, anche quando incida su competenze autonome di Regioni ed enti territoriali debba “ritenersi ammissibile, nel caso in cui esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità

Ne sono la matrice concreta, fatta di contenuti materiali e garantistici indispensabili per rendere effettiva e tangibile la difesa dei diritti inviolabili (compresi quelli ascrivibili all'assistenza sociale) e per assicurare un equilibrato ed efficiente assetto del modello di welfare²⁵.

Non a caso, il Giudice delle leggi ha visto nei LEP i parametri chiamati ad indicare “«il nucleo invalicabile di garanzie minime»” dei diritti fondamentali e, perciò, anche “la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali” che hanno tale funzione (*ex multis*, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).

Queste osservazioni pongono i LEP alla base dell'impegno che grava sulla “Repubblica” di assicurare a tutti un'esistenza libera dal bisogno e l'accesso a strumenti di sviluppo della personalità umana (artt. 2 e 3 Cost.). Essi integrano, perciò, il necessario denominatore comune (di politiche pubbliche, modelli organizzativi, strumenti, risorse²⁶) che regge la declinazione autonomistica dell'ordinamento, ossia l'articolazione multilivello di responsabilità e attori coinvolti nella progettazione e implementazione di interventi rivolti al perseguimento dell'eguaglianza sostanziale nelle sue diverse dimensioni costituzionali²⁷.

Da un lato, la definizione dei LEP va a concretizzare l'obbligo degli enti territoriali di erogare le prestazioni connesse all'effettivo godimento del contenuto essenziale di diritti implicati nella loro sfera di

della persona umana (...), deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo”. Nello stesso senso possono leggersi anche le decisioni n. 166 del 2008 e n. 94 del 2007, riguardanti la determinazione dei livelli minimali di fabbisogno abitativo, a tutela di categorie particolarmente svantaggiate. In dottrina, in linea con tale ricostruzione della funzione primaria dei LEP, fra i tanti, C. PANZERA, *I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione*, in *Le Regioni*, 2010, p. 941.

²⁵ In tal senso anche A. D'ALOIA, *Storie «costituzionali» dei diritti sociali*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, II, Napoli 2008, p. 737.

²⁶ Non a caso, la Corte costituzionale ha annoverato i LEP tra le c.d. “materie non materie” (Corte cost. 407/2002), dette anche materie scopo o “materie-funzioni” (Corte cost. 14/2004; 345/2004), evidenziandone il carattere trasversale e la capacità di investire una pluralità di ambiti tematici e di intervento normativo (cfr., *ex multis*: sentenza n. 171/2012, n. 235/2011, n. 225/2009, n. 12/2009. Con particolare riguardo ai LEP, si ricorda la sentenza 282/2002: «Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una “materia” in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (conforme anche Corte cost. 88/2003). La dottrina ha ampiamente analizzato gli effetti di tali esiti interpretativi sul riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, evidenziando come l'intervento dello Stato assuma connotazioni sempre più pervasive rispetto ad ambiti di competenza, anche esclusiva, delle Regioni (in particolare v., sul punto, il contributo di R. BIN, *La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 3-4/2009, p. 439 ss.).

²⁷ Come ricordato da L. CHIEFFI, *Disarticolazione del sistema delle autonomie e garanzia dei livelli essenziali*, in E. BETTINELLI, F. RIGANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione...*, cit., pp. 731-732, “in presenza di una inedita disarticolazione del sistema delle autonomie”, la clausola dell'art. 117, II c., lett. m), Cost. “si propone di rafforzare la salvaguardia di taluni beni (come l'eguaglianza, la solidarietà, la giustizia distributiva) indispensabili per consentire il pieno sviluppo dell'individuo e la concreta partecipazione di quest'ultimo alla vita economica e sociale del Paese”.

autonomia (decisionale ed organizzativa), secondo il punto di bilanciamento definito dallo Stato²⁸, nei limiti di una ragionevole ponderazione degli interessi costituzionali in gioco²⁹. Costituisce dunque il passaggio necessario a superare il divario oggi ancora esistente nella capacità dei territori di rendere una pretesa esigibile per tutti (e quindi un diritto inviolabile) l'accesso ai servizi diretti ad assicurare una vita dignitosa.

Dall'altro, getta i presupposti per una 'sostanziale' autonomia degli enti territoriali, nel riparto di competenze e nei rapporti fra centro e periferia che caratterizzano il regionalismo italiano.

Sul piano costituzionale, l'obbligo di raggiungere la 'soglia' di garanzia indisponibile rappresentata dal livello essenziale è infatti assistito, oltre che da procedure di controllo³⁰, da logiche solidaristiche³¹ e di leale collaborazione fra enti preposte a realizzare l'uniformità di trattamento prescritta dai LEP, proprio perché ascrivibili alla salvaguardia di interessi unitari dell'ordinamento, tra cui la tutela della dignità umana (artt. 2 e 5 Cost.)³². Fra queste, in particolare, l'istituzione del fondo perequativo (art. 119, III c., Cost.), destinato a fornire l'integrale copertura finanziaria di funzioni pubbliche fondamentali anche per gli enti territoriali con minore capacità fiscale pro capite; oppure l'assegnazione di ulteriori stanziamenti di risorse statali il cui utilizzo è vincolato a finalità che esplicitano la ragion d'essere dei LEP (la garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti, la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, o ancora la rimozione degli squilibri economici e sociali) (art. 119 V c., Cost.)³³.

In quest'ottica, dunque, sebbene dalla giurisprudenza costituzionale ne emerga con evidenza la funzione unificante³⁴ e perciò la forza pervasiva³⁵, la previsione costituzionale dei LEP, insieme a tali meccanismi, può essere letta anche a supporto del principio autonomistico.

²⁸ In tal senso già L. CHIEFFI, *Allocazione delle risorse e ambiti di tutela del diritto alla salute. Riflessioni in tema di determinazioni di livelli essenziali di assistenza e dei criteri di priorità*, in *L'arco di Giano*, n. 32, 2002, pp. 124-125.

²⁹ Tale da non intaccare, in ogni caso, il contenuto minimo e irriducibile dei diritti che sono chiamati a soddisfare. Cfr. E. FERIOLI, *Diritti e servizi sociali nel passaggio dal «welfare» statale al «welfare» municipale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 117 ss.

³⁰ Come, ad esempio, il potere sostitutivo di cui all'art. 120, II c., Cost.

³¹ In tal senso, E. PESARESI, *La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ...*, cit., p. 1733.

³² Logiche il cui radicamento nell'art. 5 Cost. appare evidente nelle parole di M. LUCIANI, *I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni*, in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. C. GRISOLIA (a cura di), *Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 11, quando opportunamente afferma che "la prima conseguenza" di tale norma "è che il destino di tutte le parti della Repubblica è inteso come comune". Sulla riconducibilità del principio di leale collaborazione all'art. 5 Cost. già Corte cost. nn. 19/1997 e 242/1997.

³³ In tal senso già R. MANFRELLOTTI, R. MIRANDA, *Determinazione dei livelli essenziali e conferimento di funzioni amministrative...*, cit., p. 457.

³⁴ Cfr., in particolare, Corte cost. n. 526 del 2002. Rispetto a questa funzione dei LEP, A. D'ALOIA, *Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni*, in *Le Regioni*, 2003, p. 1063 ss. parla di "risorsa dell'unità".

³⁵ R. BIN, *La legge regionale, tra "ri-materializzazione" delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 3-4, 2009, p. 439 ss.

Poiché, come si è cercato di evidenziare, la funzione dei LEP è preposta a fissare *standard* appropriati di soddisfacimento dei diritti civili e sociali, nonché individuare le risorse necessarie per realizzarli, è chiaro che il compito dello Stato non possa limitarsi soltanto a determinare le soglie di adeguatezza delle prestazioni nei vari ambiti di intervento a garanzia del benessere e dello sviluppo della persona, ma debba essere rivolto anche a verificare la congruità delle risorse dei livelli governativi inferiori rispetto a questo obiettivo e, nel caso, attribuire stanziamenti aggiuntivi.

La clausola dell'art. 117, II c., lett. *m*) mira pertanto a preservare la *ratio* stessa del decentramento politico e amministrativo, perché rivolta a promuovere politiche e servizi il più possibile aderenti ai precisi interessi delle collettività locali e, al contempo, a non lasciare alcun territorio sprovvisto della dotazione competenziale e finanziaria idonea a rispondere alle primarie esigenze di tutela dei singoli e delle comunità³⁶.

Attraverso i LEP (e poi anche oltre la 'soglia' dei LEP, con prestazioni ulteriori) i territori possono quindi riappropriarsi dei propri spazi di autonomia nel farsi carico dei bisogni dei rispettivi contesti sociali, dimostrando un uso ragionevole delle funzioni e risorse di cui sono titolari.

A questo riguardo, proprio sul piano delle relazioni finanziarie fra Stato ed enti territoriali, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 220/2021 ha messo in evidenza il ruolo strategico dei LEP.

Come anticipato, la Consulta ha ormai tracciato un nesso indissolubile fra livelli essenziali delle prestazioni che integrano il contenuto inviolabile dei diritti e "spesa costituzionalmente necessaria". Di conseguenza, lo stesso nesso è individuato anche fra LEP e quota minima di risorse di cui ogni ente territoriale deve disporre³⁷.

Da questa angolazione, i LEP rappresentano anche uno snodo fondamentale del processo di federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost. (non a caso anch'esso rimasto inconcluso), quale passaggio propedeutico alla determinazione dei fabbisogni standard da riconoscere ai livelli governativi inferiori (l. n. 49/2009)³⁸.

Sia sul versante della difesa delle istanze autonomistiche, sia su quello della costruzione di relazioni finanziarie fra Stato ed enti territoriali improntate alla lealtà e alla trasparenza³⁹, una chiara elaborazione dei LEPS può fornire parametri oggettivi per verificare la costituzionalità delle politiche finanziarie

³⁶ Sul concetto di LEP come nodo nevralgico fra tutela dei diritti e processi di decentramento v. ancora A. D'ALOIA, *Diritti e stato autonomistico...*, cit., p. 1063 ss.

³⁷ Da ultimo, nelle sentenze nn. 142/2021 e 62/2020.

³⁸ Sulla mancata attuazione del federalismo fiscale in ragione del ritardo nella definizione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard si veda la *Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale* elaborata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, della Camera dei Deputati, del 24 ottobre 2019, part. p. 89.

³⁹ Il ruolo dei LEPS rispetto a questo profilo è rimarcato, in particolare, in Corte cost. nn. 197/19 e 117/2018.

adottate a livello centrale e periferico in ambito sociale. Può costituire quindi un ancoraggio sicuro quando serva ‘provare’ la non riducibilità di alcuni tetti di spesa, se appunto destinati ad erogare la ‘soglia’ di servizi e prestazioni indispensabili a raggiungere il livello essenziale previsto, così come “le potenzialità lesive” di contrazioni di finanziamenti statali rispetto alle funzioni assegnate agli enti; oppure, ancora, quando sia necessario giustificare interventi restrittivi dei margini di manovra delle amministrazioni regionali e locali⁴⁰.

I benefici sarebbero, dunque, certamente apprezzabili sul piano della riduzione del contenzioso inerente le rivendicazioni sul fabbisogno finanziario a livello territoriale e la sostenibilità dei tagli imposti con finalità di contenimento della spesa pubblica. Ma la sfida legata al ruolo dei LEPS, come si diceva all’inizio di questo commento, è molto più ambiziosa.

Come ha ricordato il Giudice delle leggi, il “ritardo” nella determinazione dei LEPS non è più tollerabile⁴¹, perché impedisce di dare adeguata concretizzazione all’assetto autonomistico del welfare. L’assenza dei LEPS impedisce di cancellare quelle differenziazioni territoriali che, riverberandosi sul nucleo intangibile dei diritti, si configurano come discriminazioni che ancora sfuggono alla responsabilità della Repubblica (tutta) di assicurare eguaglianza nelle opportunità di sviluppo della persona.

Si traduce, in sostanza, in un “ostacolo” (istituzionale) che occorre “rimuovere” al fine dare piena attuazione ai principi dello Stato sociale e ottemperare al mandato costituzionale di tutela e promozione della dignità umana.

Ecco perché la Corte ritiene che l’elaborazione dei LEPS sia un adempimento indispensabile, oltre che “urgente”, anche in vista di un’allocazione equa ed efficace delle risorse del PNRR, con particolare riguardo agli stanziamenti rivolti al potenziamento delle politiche e dei servizi sociali⁴².

⁴⁰ La giurisprudenza della Corte ha chiarito, sul punto, che “l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa”. Ciò significa, dunque, che sono ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. E, al riguardo, il ruolo giocato dai LEP diviene centrale rispetto all’onere che grava sul ricorrente “di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell’ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza, e che per essere adempiuto è sufficiente una motivazione che chiarisca l’incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni”. Cfr., *ex multis*, Corte cost. n. 76/2020; 137/ 2018; 188/2015; 88/2014. Inoltre, si può richiamare anche la già citata sentenza n. 220/2021, in cui la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria (in riferimento agli artt. 5 e 119, I e IV c., Cost.), della norma che ha previsto l’assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato ai Comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari (art. 1, comma 554, l. n. 160/2019). La motivazione alla base del rigetto del ricorso poggia sulla constatazione che “le riduzioni oggetto d’impugnazione non sono [state considerate] tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)”. E, proprio su questo punto, si legge nella sentenza che “la non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP”.

⁴¹ Cfr. Corte cost. 220/2021.

⁴² Cfr. sempre Corte cost. 220/2021.